

IL PARLAMENTO

- Le origini dei parlamenti moderni
- Il bicameralismo italiano
- Composizione e durata in carica delle Camere
- Organizzazione e funzionamento delle Camere
- Il procedimento legislativo
- Le procedure di indirizzo, controllo e informazione
- La programmazione dei lavori
- Il governo in parlamento

IL BICAMERALISMO PARITARIO E INDIFFERENZIATO

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

630	componenti	315 + senatori a vita
18 anni	elettorato attivo	25
25 anni	elettorato passivo	40
=	funzioni	=

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Funzioni

Maggioranza

Elezione del presidente della Repubblica	due terzi dei componenti, metà più uno dopo la terza votazione
Giuramento del presidente della Repubblica	
Messa in stato di accusa del presidente della Repubblica	metà più uno dei componenti
Elezione di otto componenti del consiglio superiore della magistratura	tre quinti dei componenti, tre quinti dei votanti dopo la seconda votazione
Elezione di cinque giudici della Corte costituzionale	due terzi dei componenti, tre quinti dopo la terza votazione
Elezione della lista dei giudici aggregati della Corte costituzionale	due terzi dei componenti, tre quinti dopo la terza votazione

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Ineleggibilità:

non si può essere eletti in ragione della carica o dell'ufficio ricoperto (es.: sindaci di comuni superiori a 20000 abitanti)

Incompatibilità:

non si può detenere contemporaneamente due cariche o uffici (es.: parlamentare europeo)

LE CIRCOSCRIZIONI ESTERO




DURATA IN CARICA DELLE CAMERE

5 anni

«La durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra» (art. 60 Cost.).

La prorogatio dei poteri delle Camere sciolte (art. 61 Cost.):



LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE

- Costituzione
- Regolamenti di ciascuna Camera (*ex art. 64 Cost.*)
- Leggi ordinarie
- Consuetudini e prassi

LO STATUS DI PARLAMENTARE

- Rappresentanza dell'intera nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.)
- Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni (art. 68.1 Cost.)
- Inviolabilità da ogni forma di limitazione della libertà personale (art. 68.2 e 3 Cost.)
- Indennità stabilità per legge (art. 69 Cost.)

LE DELIBERAZIONI DEL PARLAMENTO

- Deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti (*quorum* funzionale)

«La Camera approva», «La Camera respinge»

- Deliberazioni valide se è presente la maggioranza dei componenti (*quorum* strutturale)

«La Camera non è in numero legale per deliberare»

LE ASTENSIONI

		Camera (gli astenuti come non votanti)	Senato (gli astenuti come votanti)
presenti	300		
voti favorevoli	126	maggioranza	maggioranz
voti contrari	114	$(300-60):2+1$	a
astenuti	60	=121	$(300:2)+1$
			=151
		<i>approvato</i>	<i>respinto</i>

GLI ORGANI DELLE CAMERE

Seduta n. 1: elezione del presidente di assemblea
⇒ costituzione dei gruppi parlamentari

Seduta n. 2: elezione dell'ufficio di presidenza
(vicepresidenti, questori, segretari)

⇒ nomina dei componenti delle giunte

⇒ costituzione delle commissioni permanenti (elezione dei presidenti e degli uffici di presidenza)

LE GIUNTE PARLAMENTARI

Camera

- Giunta per il regolamento
- Giunta delle elezioni
- Giunta per le autorizzazioni
- Comitato per la legislazione

Senato

- Giunta per il regolamento
- Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Giunta per gli affari delle Comunità europee

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI

Camera

- I Affari costituzionali
- II Giustizia
- III Affari esteri
- IV Difesa
- V Bilancio
- VI Finanze
- VII Cultura
- VIII Ambiente
- IX Trasporti
- X Attività produttive
- XI Lavoro
- XII Affari sociali
- XIII Agricoltura
- XIV Unione europea

Senato

- I Affari costituzionali
- II Giustizia
- III Affari esteri
- IV Difesa
- V Bilancio
- VI Finanze e tesoro
- VII Istruzione, beni culturali
- VIII Lavori pubblici, comunicazioni
- IX Agricoltura
- X Industria, commercio, turismo
- XI Lavoro, previdenza sociale
- XII Igiene e sanità
- XIII Territorio, ambiente
- XIV Unione europea

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI BICAMERALI

- Commissione per le questioni regionali (art. 126 Cost.)
- Commissioni di indirizzo, vigilanza, controllo:
 - Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (l. 103/1975)
 - Comitato per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (l. 801/1977)
- Commissioni d'inchiesta (istituite con legge o con deliberazione monocamerale)
- Commissioni consultive (istituite da leggi delega)

I GRUPPI PARLAMENTARI

Camera



20 deputati

Senato



10 senatori

- Gruppi autorizzati
- Gruppo misto
- Componenti politiche del gruppo misto

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

- Funzione legislativa
- Funzione di indirizzo
- Funzione di controllo e informazione
- Altre funzioni (giurisdizionali e amministrative)

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: L'INIZIATIVA

governo

% 10/74,2

**ciascun
parlamentare**

% 89/21,2

**consigli
regionali**

% 0,4/-

CNEL

% -/-

**50 mila
elettori**

% 0,4/-



disegno o progetto di legge



CAMERA o SENATO

n.b.: % disegni e progetti di legge presentati / approvati XIII legislatura (2001-2006)

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: I TIPI



IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: *LA NAVETTE*

Es.: **dalla Camera al Senato**

Presidente Camera \tilde{O} messaggio al Presidente del Senato

1a) se il Senato **approva nello stesso testo** \tilde{O} messaggio al presidente della Repubblica \tilde{O} promulgazione (salvo rinvio) e pubblicazione

1b) se il Senato **apporta modifiche** \tilde{O} si ritorna alla Camera (ma la discussione è limitata alle parti modificate)

2a) se la Camera **approva nello stesso testo** \tilde{O} messaggio al presidente della Repubblica \tilde{O} promulgazione (salvo rinvio) e pubblicazione

2b) se la Camera **apporta modifiche** \tilde{O} si ritorna al Senato (ma la discussione è limitata alle parti modificate)

... fino a quando il testo approvato dall'ultima camera sia già stato votato nello stesso testo dall'altra camera

LE PROCEDURE DI INDIRIZZO, CONTROLLO, INFORMAZIONE

- **Mozioni** - Consistono in un procedimento inteso a promuovere una deliberazione da parte di una delle due Assemblee di Camera o Senato. (Di particolare rilievo è la mozione di fiducia con cui il ciascuna Camera accorda o revoca il proprio sostegno al Governo ai sensi dell'art. 94 comma 2 Cost.)
- **Risoluzioni** - Con la risoluzione un ramo del Parlamento impegna il Governo a compiere un atto, o ad astenersi da una certa condotta. (Può altresì essere votata da una singola Commissione e non dall'intera Assemblea di Camera o Senato, ma, come evidente, in tale caso l'impegno al Governo è certamente meno forte e vincolante).
- **Ordini del giorno di istruzione al governo** - Come la risoluzione l'ordine del giorno consiste in un impegno con cui il Parlamento vincola il Governo, ma ha una caratteristica quello di essere accessorio ad un disegno di legge approvato da un ramo del Parlamento, rispetto al quale, dunque, è più o meno strettamente connesso.

- **Interrogazioni** - Consistono nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. (Può svolgersi per iscritto od oralmente; in Commissione od in Assemblea).
- **Interrogazioni a risposta immediata**
- **Interpellanze** - Consistono nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. (La differenza rispetto all'interrogazione è che essa può dar vita ad una mozione).
- **Audizioni**
- **Indagini conoscitive** - Consistono nel disporre, previo consenso del presidente del ramo di appartenenza, indagini intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni. (La procedura si conclude con la redazione di un documento finale che, soltanto alla Camera dei Deputati, è obbligatorio).
- **Inchieste**

GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI BILANCIO

Art. 81 Cost., legge 468/1978 (e successive modifiche)

- Documento di programmazione economico-finanziaria
- Bilancio di previsione annuale e bilancio pluriennale
- Legge finanziaria (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale)
- Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato

LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI
GRUPPO o PRESIDENTE ASSEMBLEA**



programma
(due o tre mesi)



calendario
(tre settimane)

**PRESIDENTE
ASSEMBLEA**



ordine del giorno di
seduta

LE MODALITA' DI VOTAZIONE

- **Scrutinio palese**
 - votazione elettronica
 - alzata di mano
 - appello nominale

- **Scrutinio segreto**

IL CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI

Esempio di ripartizione dei tempi alla Camera

Discussione generale: **relatore**: 15 minuti; **governo**: 15 minuti;
richiami al regolamento: 10 minuti; tempi tecnici: -; **interventi a titolo personale**: 1 ora e 35 minuti. Seguito esame [...]

Tempo a disposizione dei **gruppi** (7 ore e 45 minuti):

L'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 4 minuti;

Alleanza nazionale: 48 minuti;

Rifondazione comunista: 31 minuti;

UDC: 40 minuti;

Lega nord: 36 minuti;

IDV; RNP; PDCI; VERDI; UDEUR: 30 minuti; **DC-PS**: 32 minuti.

Tempo a disposizione del **gruppo misto** (30 minuti), di cui:

Minoranze linguistiche: 15 minuti;

Movimento per l'autonomia: 15 minuti.

LA QUESTIONE DI FIDUCIA: DEFINIZIONE

«Annuncio formale fatto dal governo, nell'imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, che esso la considera tanto rilevante ai fini del proprio indirizzo che si dimetterà nel caso in cui l'assemblea si pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni»

- è disciplinata nei regolamenti parlamentari (v. art. 116 R.C., art. 161 R.S.)
- nella prassi, il ricorso alla fiducia in occasione del voto dei c.d. «maxi-emendamenti» ha finito col dare al governo una specie di voto bloccato (prendere o lasciare su un intero articolato)